

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

Prot. n. 2371

DELIBERAZIONE N. 834/CA

ESTRATTO DEL VERBALE N° 69^ DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

L' anno **duemilaventi**, il giorno **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore 15.35 nella Residenza consorziale in Lugo, P.zza Savonarola 5, si è riunito il Comitato Amministrativo dell'intestato Consorzio - convocato in data 21/02/2020 -, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

OMISSIS

OGGETTO:	14) ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE (REPARTO ZANIOLO BUONACQUISTO), DELLA DURATA CONTRATTUALE DI 2 ANNI EVENTUALMENTE PROROGABILE DI UNO. DETERMINAZIONI IN MERITO
-----------------	--

Sono presenti i Signori:

Alberto Asioli Presidente;
Luciano Pula Vice Presidente;
Renzo Vassura, membro del Comitato Amministrativo.

Partecipano in qualità di Sindaci Revisori i Signori:

Raffaele Gordini, membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

Assenti giustificati:

Sergio Folicaldi, Paolo Pasquali, Massimiliano Pederzoli, Gian Marco Venturi.

Partecipano alla seduta:

Il Direttore Generale Dott. Giovanni Costa, che assume le funzioni di Segretario, assistito dalla Dott.ssa Federica Giordano, il Direttore dell'Area Tecnico-Agraria Dott. Ing. Elvio Cangini.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso:

- che il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ha la necessità di affidare ad operatori economici esterni diverse tipologie di lavori, servizi e forniture;
- che si ritiene di avvalersi dello strumento dell'accordo quadro, con un unico operatore economico, a norma del Regolamento per lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria, adottato dal Consorzio con delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 22 del 30.01.2017, il quale, all'art. 4, comma 2, primo periodo, statuisce che *"Nel caso di necessità di lavori, servizi o forniture certi solo nella tipologia, potranno essere sottoscritti accordi quadro in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo per interventi non predeterminati nel numero"*, in quanto tale strumento contrattuale appare il più idoneo nei casi summenzionati, in cui è incerto il numero delle prestazioni da porre in essere;
- udita la proposta di addivenire alla stipula di un accordo quadro per la fornitura di materiale edile (con riferimento al reparto Zaniolo Buonacquisto) del valore stimato dai competenti uffici consorziali sulla base della spesa storica di prestazioni equivalenti effettuate dal Consorzio;
- che il valore massimo stimato dell'accordo quadro in oggetto è inferiore ad euro 40.000, al netto dell'IVA, e che è pertanto possibile procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dell'accordo quadro in oggetto, all'impresa Faran S.n.c. di Farolfi e Andraghetti, Via Bastia 208,- Lavezzola (RA), P.Iva 00447340399 per la durata di due anni, eventualmente prorogabile per il periodo massimo di un anno, ed un valore massimo stimato pari ad € 38.000 al netto dell'IVA;
- considerato che la stipula dell'accordo quadro dà origine unicamente ad un obbligo dell'appaltatore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del valore massimo stimato stabilito, gli ordinativi eventualmente emessi dal Consorzio, in attuazione del singolo accordo, nel periodo di validità ed efficacia;
- considerato altresì che, a norma di quanto previsto dal "Regolamento per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" rese nei procedimenti ad evidenza pubblica", adottato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio n. 52 in data 28.04.2015, i controlli sui requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, autocertificati, verranno svolti a campione;
- ritenuto di approvare l'affidamento dell'accordo quadro in parola, per tipologia ed importo, all'operatore economico sopra indicato;
- udito il parere favorevole dei dirigenti consorziali presenti;
- visto l'art. 28 dello Statuto Consorziale in vigore;
- visto l'art. 49 della L.R. 24.03.2004 n. 6;
- all'unanimità dei voti

D e l i b e r a

- 1) le premesse formano parte integrante del presente atto deliberativo;

- 2) di approvare l'accordo quadro per la fornitura di materiale edile (con riferimento al reparto Zaniolo Buonacquisto) necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale e di aggiudicarlo all'operatore economico Faran S.n.c. di Farolfi e Andraghetti, Via Bastia 208,- Lavezzola (RA), P.Iva 00447340399, per la durata di due anni, eventualmente prorogabile per il periodo massimo di un anno, ed un valore massimo stimato pari ad € 38.000, al netto dell'IVA;
- 3) di dar mandato ai competenti uffici consorziali di provvedere agli adempimenti conseguenti all'emanazione del presente atto deliberativo;
- 4) di conferire il mandato al Presidente o, in caso di assenza o impedimento, di conferirlo al Vice Presidente delegato, di compiere tutti gli atti che si renderanno necessari per la stipula dell'accordo quadro in parola.

La riunione ha avuto termine alle ore 18.00

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Giovanni Costa

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Giovanni Costa

IL PRESIDENTE
F.to P.A. Alberto Asoli
